

ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI

“Rita Levi – Montalcini”

Istituto Tecnico Economico
D.D.G. 795 del 14/04/2023 -Cod. Mecc. AGTDE45003

Istituto Tec. Tecnologico– chimica, materiali e biotecnologie
Art. Biotecnologie Sanitarie - D.D.G. 797 del 14/04/2023 -Cod. Mecc. AGTF825005

Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale
D.D.G. 916 del 05/05/2023 – Cod. Mecc. AGRFEA5002



REGIONE SICILIA



Approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 7 del 9 ottobre 2023

REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e viste le precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

delibera le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell’Organo di Garanzia presente nella Scuola Paritaria “Rita Levi Montalcini” di Agrigento.

L’Organo di Garanzia è composto da:

- Coordinatore Didattico (o suo delegato), con funzione di Presidente
 - un rappresentante dei docenti
 - un rappresentante dei genitori
 - un rappresentante degli studenti.
1. Svolge il ruolo di Rappresentante dei docenti il primo eletto per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolge il ruolo di Rappresentante dei genitori il primo eletto per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolge il ruolo di Rappresentante degli studenti il primo eletto per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.
 2. Ai fini dell’individuazione del primo eletto per ogni componente si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista).
 3. L’Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.
 4. I componenti dell’OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell’OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell’Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.
 5. Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell’Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione Scolastica.
 6. L’Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito all’irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola. Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso

ricorso scritto da parte dei genitori all'Organo di Garanzia entro dieci giorni dall'irrogazione del provvedimento disciplinare.

7. L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Coordinatore Didattico, ogniqualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della Scuola a seguito di impugnazione dei genitori. La convocazione dell'Organo di Garanzia avverrà con un preavviso minimo di un giorno.
8. Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall'Organo di Garanzia entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza da parte dei genitori.
9. Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza della maggioranza dei membri.
10. Non è possibile, per i membri dell'Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione.
11. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Coordinatore Didattico.
12. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.
13. Il Coordinatore Didattico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei Docenti e quella degli Alunni, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria;
14. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai Genitori e dal Coordinatore Didattico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla Famiglia dell'Alunno e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.
15. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai Genitori che l'hanno impugnata.
16. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.
17. L'Organo di Garanzia può essere anche chiamato ad esprimersi su eventuali conflitti sorti all'interno della Scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.